



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Feriele

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Vittoria Nosengo	Presidente
dr. Vincenzo Toscano	Giudice
dott. Maria Cristina Contini	Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **22310/2014** promosso da:

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TORINO - USB LAVORO PRIVATO (C.F. 97303800581) con il patrocinio dell'avv. SPANO' MARIA e dell'avv. BISACCA SIMONE (BSCSMN63A28C665S) VIA GROPELLO, 28 10138 TORINO; elettivamente domiciliato in VIA GROPELLO, 28 10138 TORINO presso il difensore avv. SPANO' MARIA

PARTE RECLAMANTE

contro

KATIA DI PATTI (C.F.) con il patrocinio dell'avv. NICOLA SALVATORE e dell'avv. NICOLA STEFANO (NCLSPN79M31L219Z) VIA BLIGNY, 0 10122 TORINO; elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY, 0 10122 TORINO presso il difensore avv. NICOLA SALVATORE

FABIO SANDRIN (C.F.) con il patrocinio dell'avv. LESCA GIACOMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA BOTERO,16 10122 TORINO presso il difensore avv. LESCA GIACOMO

ROBERTO CASUBOLO (C.F.) con il patrocinio dell'avv. POZZA MASSIMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PALMIERI, 40 10138 TORINO presso il difensore avv. POZZA MASSIMO

PARTE RECLAMATA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

All'udienza del 24 agosto 2014 le parti hanno formulato le seguenti richieste :

PER LA PARTE RECLAMANTE

Voglia il Tribunale :

in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino 16 luglio 2014 ...;
accertata l'illegittimità dell'esclusione della lista USB del Lavoro Privato da parte della Commissione elettorale dalle elezioni RSU fissate per il 2 luglio 2014 presso la U-SHIN ITALIA s.p.a. Pianella (To) e la nullità- illegittimità di tutti gli atti posti in essere dalla stessa Commissione elettorale successivi alla esclusione del rappresentante di USB dalla predetta in data 23 giugno 2014 ordinare a tutti i

convenuti di ammettere la lista USB già presentata in data 18 giugno 2014 alle elezioni per il rinnovo delle RSU presso U-SHIN ITALIA s.p.a. e di ammettere il sig. BOLOGNINI quale membro designato da USB all'interno della Commissione elettorale stessa;

nel caso al momento della pronuncia le elezioni delle RSU presso U-SHIN Italia s.p.a. siano già avvenute dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia delle dette elezioni e ordinare a tutti i convenuti di rinnovare le procedure di voto ammettendo la lista USB alle elezioni per il rinnovo di dette RSU e di ammettere il sig. BOLOGNINI quale membro designato da USB all'interno della Commissione elettorale stessa;

ordinare a tutti i convenuti di desistere dalla prosecuzione dei comportamenti illeciti anche al fine di evitare di aggravare il danno patito dagli attuali ricorrenti; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, contributo forfettario 15%, Contributo Unificato, IVA, CPA e successive occorrente.

PER MARIA KATIA DI PATTI

Voglia il Tribunale;

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione :

in via preliminare dichiarare inammissibili e, comunque, non proponibili i nuovi e/o diversi fatti dedotti dai reclamanti e i nuovi documenti prodotti da controparte con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (documenti A, B, C, D di controparte);

nel merito :

respingere il reclamo avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare l'impugnata ordinanza.

Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

PER ROBERTO CASUBOLO

Respingere il reclamo avversario in quanto la domanda cautelare appare carente sotto entrambi i profili, del fumus boni juris e del periculum in mora, con la conferma della impugnata ordinanza di codesto Tribunale del 16 luglio 2014.

Con il favore delle spese di lite.

PER FABIO SANDRIN

Riconoscendo il diritto di qualsiasi Organizzazione sufficientemente rappresentativa di partecipare all'attività sindacale, conclude dichiarando che la sua scelta di escludere la lista USB dalle elezioni delle RSU è stata determinata da un'interpretazione letterale e di buona fede del Testo Unico sulla Rappresentanza siglato in data 10 gennaio 2014 e che, qualora il giudice ritenesse fondate le ragioni di controparte avverso l'accordo predetto, non si oppone all'ammissione del sig. Bolognini quale componente della Commissione elettorale e all'ammissione della lista USB alle elezioni per il rinnovo delle RSU

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. è stata rigettata la richiesta cautelare di Coordinamento Provinciale di Torino - USB lavoro Privato e di Ermanno BOLOGNINI di ammettere in via cautelare la lista USB, già presentata il 18 giugno 2014, per consentirle di partecipare alle elezioni per il rinnovo delle RSU presso U-SHIN ITALIA s.p.a. (Pianezza - Torino) e di ammettere BOLOGNINI quale membro designato da USB all'interno della Commissione elettorale ed è stato contestualmente revocato il decreto, emesso *inaudita altera parte* il 30 giugno 2014, con il quale erano state sospese le elezioni della R.S.U..

I motivi del rigetto sono in sintesi i seguenti :

- Insussistenza di fumus boni juris in ordine al diritto della parte ricorrente di partecipare a tali elezioni in base al CCNL Industria Metalmeccanica privata del 5 dicembre 2012 per non essere USB Lavoro Privato parte firmataria di detto contratto collettivo;
- Applicabilità alle elezioni oggetto di domanda cautelare dell'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (che prevede che possono concorrere liste elettorali presentare dalle organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del medesimo accordo oppure firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'unità produttiva), accordo non accettato e anzi impugnato giudizialmente dalla parte oggi reclamante;
- Conseguente infondatezza, secondo il giudice della prima fase, della pretesa di USB e BOLOGNINI di partecipare alle elezioni per le RSU alle (diverse) condizioni previste dall'Accordo Interconfederale previgente, datato 20 dicembre 1993.

Contro questa decisione ha presentato reclamo la parte in allora ricorrente per i motivi che di seguito si riassumono :

- I soggetti che hanno accettato l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 (dal quale è nato l'istituto della RSU) e che abbiano i requisiti minimi previsti da detto Accordo (statuto, atto costitutivo e lista corroborata dal 5% dei lavoratori aventi diritto al voto) hanno i diritti di cui agli artt. 12, 27 e 28 della Carta di Nizza e dalla Direttiva CE 02/14/CE tra cui quello di partecipare alle elezioni per la costituzione della RSU;
- USB aveva aderito all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, parti 1 (misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria) e 2 (regolamentazione delle rappresentanze in azienda);
- L'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 era in ogni caso ancora efficace non essendo stato né sostituito dall'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, né sciolto per mutuo consenso dagli originari sottoscrittori;
- La pretesa di partecipare alle elezioni per le RSU trovava il suo fondamento nel CCNL Industria Metalmeccanica Privata che rinvia alla normativa dell'Accordo Interconfederale del 1993 al quale aveva aderito USB;
- L'Accordo Interconfederale del 2014 sarebbe invece divenuto efficace solo dopo il suo effettivo recepimento da parte del CCNL di categoria, e pertanto fino a quella data non poteva essere utilizzato per escludere USB dalla partecipazione alle elezioni per le RSU.

Sul pericolo nel ritardo ha fatto presente che l'esclusione era idonea a pregiudicare definitivamente e quindi in modo irreparabile, la possibilità per la parte reclamante di partecipare alle elezioni fissate per il 2 luglio 2014, la cui cadenza è triennale.

Quanto al nesso di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'istaurando giudizio di merito, la parte reclamante ha esposto che tale giudizio avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento della illegittimità dell'esclusione della lista USB dalla tornata elettorale del 2 luglio 2014, l'accertamento della illegittimità di tutti gli atti connessi a tali elezioni intervenuti sia prima che dopo il deposito del ricorso cautelare e il risarcimento dei danni "materiali e immateriali" patiti dagli attori in conseguenza degli illegittimi comportamenti tenuti dai convenuti.

Con decreto del 30 luglio 2014 è stata fissata l'udienza di discussione al 20 agosto 2014 e nel termine assegnato si sono costituite le parti reclamate.

Maria Katia DI PATTI ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto :

- Il CCNL 5 dicembre 2012 Industria Metalmeccanica Privata non era stato sottoscritto da USB e non era pertanto legittimata a costituire le RSU;
- L'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle RSU era stato sostituito dai contraenti (CONFIDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL) il 10 gennaio 2014 e prevedeva, quanto alla costituzione delle RSU l'applicazione del suo contenuto nelle procedure di costituzione delle nuove RSU e per il rinnovo di quelle già esistenti;
- Secondo tali regole USB non era legittimata a partecipare a tali elezioni, non avendo espressamente accettato l'A.I. del 2014, l'AI. Del 28 giugno 2011 e il Protocollo del 31 maggio 2013;
- Costituiva fatto nuovo e pertanto inammissibile in sede di reclamo l'allegazione di parte ricorrente, contraria a quanto esposto in ricorso, di avere invece accettato l'A.I. del 2014;
- Tale A.I. dal momento della sua adozione entrava automaticamente a far parte del CCNL Industria Metalmeccanica 5 maggio 2012 avendo i sottoscrittori del CCNL voluto un collegamento tra i due atti.

Quanto al pericolo nel ritardo ne ha eccepito l'insussistenza in quanto non era preclusa la possibilità di partecipare ad altre forme di rappresentanza sindacale in azienda, dato che l'impegno delle OO.SS. firmatarie del CCNL Industria Metalmeccanica di non costituire RSA dove siano state elette RSU era di tipo contrattuale e non vincolava le associazioni non firmatarie come la reclamante.

Si è costituito Roberto CASUBOLO chiedendo il rigetto del reclamo.

Infatti attualmente per la nomina delle RSU doveva necessariamente applicarsi l'A.I. del 10 gennaio 2014 che poneva alcune condizioni, non soddisfatte dalla parte reclamante, come già evidenziato dal giudice della prima fase.

Tale accordo era inoltre pienamente efficace ed applicabile, in quanto il suo contenuto entrava a far parte in modo automatico del CCNL vigenti, senza necessità di un suo formale recepimento.

Ha inoltre eccepito la carenza di pericolo nel ritardo per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle esposte dalla difesa di DI PATTI.

Infine si è costituito anche Fabio SANDRIN che ha dato atto di avere partecipato alla adozione della delibera di esclusione della lista USB sulla scorta del testo vigente del A.I. e di una sua interpretazione letterale.

Ha inoltre dato atto di non avere sufficienti conoscenze per aderire a una o all'altra tesi interpretativa e si è in sostanza rimesso alla valutazione del Tribunale, sottolineando di non avere preclusioni alla partecipazione di USB alle elezioni delle RSU presso lo stabilimento di U-SHIN ITALIA s.p.a..

Il Collegio, sentite le parti all'udienza del 20 agosto 2014, si è riservato di provvedere.

Il reclamo proposto da USB e BOLOGNINI non è fondato e va respinto.

Insussistenza di circostanze nuove allegata dalla parte reclamante

Preliminarmente rileva il Collegio l'assenza di nuove circostanze di fatto non proponibili in sede di reclamo in quanto non sopravvenute, secondo il disposto (con argomento a contrario) dell'art. 669 terdecies quarto comma c.p.c. che dispone : *"le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento ..."*.

In punto di fatto la parte reclamante ha sempre riconosciuto di non avere accettato integralmente e in ogni sua parte l'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, condizione questa posta dal A.I. per partecipare alle elezioni delle RSU che nel caso di specie sono quelle indette presso lo stabilimento della U-SHIN ITALIA s.p.a. di Pianezza.

Proprio sulla base di questo presupposto la lista USB non è stata ammessa a partecipare alle elezioni.

In sede di reclamo USB e BOLOGNINI hanno semplicemente precisato (v. in particolare la pag. 9 del reclamo) di avere aderito parzialmente all'A.I. 2014, sicché (trattandosi di adesione non integrale tale precisazione non muta il quadro fattuale delle circostanze già delineato nella prima fase e pertanto ai fini che qui interessano la parte reclamante può essere definita come non aderente al vigente A.I. (ossia il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014).

Il vigente A.I. prevede, all'art. 4 dedicato alla "presentazione delle liste" che possono partecipare alle elezioni per la costituzione delle R.S.U. le associazioni sindacali che siano firmatarie del vigente A.I. ovvero del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'unità produttiva, e le associazioni sindacali anche non firmatarie purché siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo e purché accettino espressamente e integralmente i contenuti del "presente accordo, dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013".

La lista di USB non è stata ammessa in applicazione dell'art. 4, n.2 del citato A.I., come da comunicazione 23 giugno 2014, prodotta dalla parte ricorrente (qualc. doc.11).

Il diritto di USB di partecipare alle elezioni per le RSU in base agli articoli 12, 27 e 28 della Carta di Nizza.

Sostengono in primo luogo i reclamanti di avere diritto, nonostante la lettera dell'A.I. 2014, di partecipare alle elezioni per le RSU avendo accettato l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 (dal quale è nato l'istituto della RSU) ed avendo i requisiti minimi previsti da detto Accordo (statuto, atto costitutivo e lista corroborata dal 5% dei lavoratori aventi diritto al voto).

Tale condizione comportava la titolarità dei diritti di cui agli artt. 12, 27 e 28 della Carta di Nizza e dalla Direttiva CE 02/14/CE tra cui quello di partecipare alle elezioni per la costituzione della RSU, che non potevano quindi essere compresi da una normativa di rango inferiore, quale era in definitiva l'A.I..

Si tratta di tesi che muove dal presupposto, che il Collegio ritiene errato, secondo cui la partecipazione alle elezioni per la costituzione delle RSU costituirebbe una fondamentale modalità di esercizio della libertà sindacale che, proprio in quanto garantito da una Carta dei diritti fondamentali, non potrebbe essere limitato o compresso.

Le norme della cosiddetta "Carta di Nizza", ossia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, pubblicata sulla G.U. CE n.C 364 del 18 dicembre 2000 invocate dalla parte reclamante tutelano :
art. 12 libertà di riunione e di associazione :

I ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;

2 i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione;

art. 27 : "diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa" :

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 28 : Diritto di negoziazione e di azioni collettive:

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni nazionali, il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Dunque tra i diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza non è compreso un diritto assoluto e incondizionato delle associazioni sindacali di partecipare alle elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi all'interno dell'azienda quali sono le RSU.

Essendo invece tutelato, oltre al diritto di associarsi liberamente in sindacato e di avere una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori, il diritto ad essere coinvolti, quantomeno a livello informativo e di comunicazione, dal datore di lavoro nei processi decisionali della vita aziendale.

Si rileva infatti che proprio l'art. 27 citato tutela il diritto dei lavoratori all'informazione e consultazione non in modo assoluto ma alle condizioni e quindi entro i limiti previsti dal diritto comunitario e dalle prassi nazionali.

Le RSU, in quanto organismi rappresentativi dei lavoratori dell'interno dell'azienda, costituiscono il principale mezzo per l'esercizio di questo diritto, ma per quanto appena osservato non si può affermare che ciò postuli l'esistenza di un diritto assoluto delle associazioni sindacali a partecipare alle elezioni per la loro costituzione, così come non è incondizionato neppure il diritto di partecipare alle elezioni politiche.

Il fatto che una associazione non venga ammessa a partecipare alle elezioni per le RSU in quanto non soddisfa le condizioni poste dalle stesse associazioni sindacali per accedere alla competizione elettorale non viola né il suo diritto di libertà sindacale in quanto tale, né il diritto del lavoratore che ad essa sia iscritto a ricevere informazioni e a essere coinvolto nei processi di negoziazione con il datore di lavoro, posto che i componenti delle RSU, scelti secondo le regole che i sindacati si sono date, una volta eletti rappresentano tutti i lavoratori di quella determinata unità produttiva.

Ritiene pertanto il Tribunale che la principale tesi della parte reclamante, ad un esame sommario, non appare fondata, non esistendo un incondizionato diritto fondamentale della associazione sindacale di partecipare, per il solo fatto di esistere ed essere costituita con un proprio statuto, alle elezioni per la costituzione delle RSU aziendali.

L'applicabilità alle elezioni delle RSU del A.I. 1993 unico accordo richiamato dal CCNL settore metalmeccanico.

Le parti reclamanti hanno in ogni caso contestato la correttezza dell'operato della commissione elettorale per avere applicato alle elezioni indette nel 2014 le regole di ammissione previste dal A.I. 2014, testo che non poteva dirsi ancora vigente

non essendo stato ancora recepito dal contratto collettivo applicato nell'unità produttiva di Pianezza.

In estrema sintesi, per quanto attiene le modalità di partecipazione alle elezioni per la costituzione delle RSU il contratto collettivo del settore metalmeccanico vigente e applicato nello stabilimento nel quale operano le parti (la circostanza è pacifica) ossia quello Industria Metalmeccanica privata del 5 dicembre 2012 prevede che le rappresentanze sindacali in azienda sono costituite nella forma di RSU, secondo le regole previste dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 (come da ALLEGATO 4, doc. 1 prodotto da DI PATTI).

Tale accordo prevedeva che potessero concorrere alle elezioni le liste di associazioni non firmatarie dell'accordo purché costituite con un proprio statuto e atto costitutivo, a condizione della espressa accettazione e formale regolamentazione dettata dall'accordo stesso e che la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori (dipendenti dell'unità produttiva) pari al 5% degli aventi diritto al voto.

E' del tutto pacifico che detto A.I. è stato sostituito dal cosiddetto Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (altresi detto A.I. 2014) ed esso prevede, per quanto attiene le modalità di costituzione delle RSU un adeguamento delle regole contenute nel precedente A.I. 1993 che tengono conto delle "nuove intese interconfederali" e quindi detta nuove (rispetto al A.I. 1993) regole di partecipazione alle elezioni contenute nel citato art. 4 che costituisce la fonte normativa dell'esclusione oggetto di impugnazione da parte dei reclamanti. Lo stesso A.I. 2014 prevede espressamente la sua immediata applicazione avendo stabilito che *"le seguenti regole in materia di RSU riprendono la disciplina contenuta nel A.I. 20 dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali. Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti"*.

Appare in effetti non dirimente il fatto che USB sia o meno parte firmataria del CCNL settore Metalmeccanico, posto che tale contratto collettivo, attraverso il rinvio alle disposizioni del A.I. (identiche sul punto nel 1993 e nel 2014) consente alle associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo di partecipare alle elezioni.

Rispetto alle condizioni poste dall'A.I. 1993, però, il Testo Unico sulla rappresentanza 2014 richiede che le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo (che non siano appunto firmatarie del CCNL) debbano anche dichiarare di accettare *"espressamente, formalmente ed integralmente"* i contenuti dell'accordo 2014, del A.I. 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013 cosa che certamente USB non ha fatto.

La tesi della parte reclamante è di avere diritto di partecipare alle elezioni alle condizioni previste nel 1993 (e quindi anche in assenza di espressa accettazione dell'accordo 2014), posto che finché il CCNL settore metalmeccanico non avrà recepito l'A.I. 2014 questo non può trovare applicazione e non può essere opposto alle associazioni sindacali non firmatarie del CCNL.

Ritiene il Collegio che, essendo pacifica l'applicazione anche alle parti reclamanti del CCNL settore metalmeccanico in quanto operanti all'interno di un'unità produttiva che lo ha adottato per i propri dipendenti, detto contratto debba oggi dirsi integrato dal nuovo accordo A.I. 2014 quanto alle regole di costituzione delle RSU, per effetto di un richiamo recettizio operato dal CCNL all'accordo interconfederale effettivamente vigente.

Il tenore testuale dell'allegato A del CCNL fa ritenere che la volontà dei contraenti fosse nel senso di richiamare, per quanto attiene le procedure per la costituzione e il rinnovo delle RSU, la vigente regolamentazione dettata dall'accordo interconfederale effettivamente vigente (all'epoca si trattava del A.I. 1993 essendo il CCNL del 2012).

Infatti l'allegato 4 del CCNL dedicato all'Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie stabilisce che "ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale per la costituzione delle R.S.U. sottoscritto dal Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 20 dicembre 1993, Federmeccanica - Assital e FIM, FIOM, UILM concordano quanto segue ...".

Le specificazioni inseriscono esclusivamente voci che non attengono alle modalità di partecipazione alle elezioni, ma che sono successive alla presentazione delle liste.

Il contenuto, molto chiaro sul punto, del A.I. 2014 è nel senso di sostituire immediatamente e integralmente il A.I. 1993 per quanto attiene alla regolamentazione che qui interessa, come si evince dal contenuto delle "clausole transitorie e finali" (v. A.I. 2014, prodotto dalla parte reclamante quale doc. 9).

Pertanto per effetto del rinvio recettizio operato dal CCNL al A.I. per quanto attiene le modalità di costituzione delle RSU, la scelta della Commissione Elettorale di non ammettere la lista di USB in quanto non soddisfa i criteri dettati dall'art. 4 del vigente A.I. non appare, sommariamente valutata, palesemente errata e quindi illegittima.

Il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 16 luglio 2014 deve essere quindi respinto.

Le spese

La parte reclamante, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare alle parti resistenti le spese della presente fase che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti costituite in complessivi €1.800, oltre IVA - se dovuta - e CPA come per legge e 15% rimborso forfetario delle spese generali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale;

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;

RIGETTA

Il reclamo proposto da COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TORINO _ USB LAVORO PRIVATO e Ermanno BOLOGNINI avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 16 luglio 2014;

CONDANNA

I reclamanti in solido a rimborsare alle parti reclamate le spese della presente fase che si liquidano:


in favore di Maria Katia DI PATTI in €1.800, oltre IVA - se dovuta - e CPA come per legge 15% per rimborso forfetario delle spese generali;

in favore di Roberto CASUBOLO in €1.800 oltre IVA - se dovuta - e CPA come per legge 15% per rimborso forfetario delle spese generali;

in favore di Fabio SANDRIN in €1.800 oltre IVA - se dovuta - e CPA come per legge 15% per rimborso forfetario delle spese generali.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 agosto 2014

Si comunichi


Il Presidente
Dr. Vittoria Noscrigo

Il Giudice relatore ed estensore
Dr. Maria Cristina Contini

